

ASSENZE PER MALATTIA ? VALE IL CONTRATTO!

Tanto per cambiare grande è la confusione sotto il cielo! Dopo l'emanazione della circ. 2/2014 del Ministero della Funzione Pubblica alcuni Dirigenti Scolastici stanno impedendo ai dipendenti (ATA e docenti) di prendere giornate di malattia per effettuare visite mediche e obbligano il personale a fruire di permessi per motivi personali e permessi brevi (da recuperare).

Questi Dirigenti nella loro (voluta) ignoranza fingono di ignorare che il MIUR con successivo [avviso del 29 maggio 2014](#) ha precisato che "le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico."

Continuano quindi ad applicarsi pienamente le disposizioni precedenti che riconoscono il diritto di fruire di giorni di malattia per sottoporsi a visita medica.

FACCIAMO IL PUNTO SULLA QUESTIONE

Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (che ha convertito in legge il D.L. 101/2013), il testo dell'articolo è diventato: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."

Si noti che la legge continua a parlare di "assenza per malattia [che] abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici" anche se immediatamente dopo introduce il termine "permesso". Un equivoco (voluta ?) che rischia di intaccare gravemente il diritto alla salute dei dipendenti pubblici.

Infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, ha interpretato molto estensivamente il testo di legge stabilendo che "a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".

È evidente che

a) il testo di legge non prevede nulla di simile

b) se lo prevedesse la norma costituirebbe una evidente lesione del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, tanto più grave nei confronti dei più deboli: i precari che non dispongono di permessi retribuiti e coloro che soffrono di gravi patologie per i quali i giorni di permesso previsti dal CCNL potrebbero non risultare sufficienti.

Che cosa ha fatto il MIUR ? Prima ha emanato una circolare (5181 del 22.4.2014) con cui ha disposto l'applicazione della circolare 2/2014 della Funzione Pubblica, poi con il successivo Avviso del 29.5.2014 (entrambe le note sono sottoscritte dal medesimo funzionario, il Capo dipartimento dott.ssa Sabrina Bono) si è rimangiato tutto precisando che "le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico."

Mentre della questione è stata investita l'ARAN, che ha convocato i sindacati concertativi per giungere ad una "omogeneizzazione" della normativa nei vari comparti del Pubblico Impiego alcuni Dirigenti Scolastici, come al solito "più realisti del Re" stanno surrettiziamente applicando la circ. 2/2014 con grave danno per i dipendenti.

**RESPINGIAMO QUESTO ENNESIMO ATTACCO AL DIRITTO ALLA SALUTE !
La CUB SUR diffida i Dirigenti Scolastici dall'applicazione di una interpretazione palesemente incostituzionale della normativa, tanto più a fronte delle disposizioni dell'Avviso del 29.5.2014.**